



COMUNE DI POGGIBONSI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2016

IL DIRIGENTE

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 04/10/2016

RENDE NOTO

che dal giorno 14/10/2016 è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015 (da ora in poi L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.) e dal "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP" del Comune di Poggibonsi approvato con Delibera di C.C. n. 84 del 30/10/2015 e finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Poggibonsi, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Così come disposto dall'art. 3 e dall'Allegato A, della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i., possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia soggetti già assegnatari di alloggio ERP; l'istanza può essere presentata dai richiedenti, assieme al relativo nucleo familiare, che alla data di pubblicazione del bando risultino residenti nel Comune di Poggibonsi o che nel medesimo ambito territoriale svolgano la propria attività lavorativa. Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, ad eccezione del requisito previsto nel successivo punto b) di questo articolo, che deve essere posseduto dal solo richiedente intestatario:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;
- situazione reddituale non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE, calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero. Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolari pro quota del sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell'allegato A, comma 4 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.;
- non titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 Euro, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2, lettere b), c), d), e) della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP nonché di occupazione non autorizzata secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

Tali requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio. I requisiti di cui alle lettere d), e) ed f) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. il Comune ALL'ATTO DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI NELLA DOMANDA, ALLA VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI MEDESIMI REQUISITI NONCHÉ ALLA EVENTUALE MODIFICA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE E FAMILIARI DEI SOGGETTI, O PER LE CONDIZIONI ABITATIVE. QUALORA IL COMUNE EFFETTUI LE MODIFICHE DI CUI SOPRA OVVERO VENGA ACCERTATA LA MANCANZA DI ALCUNO DEI REQUISITI DEI RICHIEDENTI PROCEDERA' ALLA RICOLLOCAZIONE O ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEGLI STESSI, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI.

Ai fini del presente bando il nucleo familiare si intende composto da:

- una sola persona;
- i coniugi non legalmente separati o le copie more uxorio anagraficamente conviventi;
- i figli anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- le coppie coniugate;
- le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultra sessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

I redditi da indicare in questo caso sono solo quelli dei componenti del futuro nucleo familiare

ART. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando di concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sarà applicato l'art. 33 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. che prevede L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA, ovvero L'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti :

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità (pena esclusione della domanda);
- copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazionalità non facenti parte della Comunità Europea);
- copia permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazionalità non facenti parte della Comunità Europea);
- copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL o copia della ricevuta della richiesta presentata alla stessa ASL comprovante la condizione di Alloggio Improprio o la presenza di Barriere Architettoniche;
- documentazione attestante che l'uso di beni mobili registrati con valore superiore a 25.000 € è indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;
- copia della convalida dello sfratto da parte del giudice o copia della licenza di finita locazione;
- certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 (cinque) anni;
- certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Poggibonsi da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando;
- copia del contratto di locazione registrato e copia delle ultime sei ricevute attestanti il pagamento dello stesso canone di locazione;
- copia della eventuale omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare;
- copia di certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti in possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter dell'art. 5 del presente bando di concorso;
- copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 del successivo art. 5 del bando;
- copia certificato o attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare – per gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

ART. 4 - DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Poggibonsi

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura al pubblico
- Sito istituzionale del Comune di Poggibonsi: www.comune.poggibonsi.si.it

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando, sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, entro il 13 dicembre 2016.

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, contenente la copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Poggibonsi esclusivamente nelle forme di seguito indicate

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo – Via Carducci, 1 – Piano Terra ;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Poggibonsi. In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause non sanabili di esclusione dalla graduatoria.

Art. 5 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. 96/1996 e s.m.i. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiare:

- reddito fiscalmente imponible pro-capite del nucleo familiare:
 - costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**;
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**;

- nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 2**;

- nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1**; con uno o più figli minori a carico: **punti 2**.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

- nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
 - in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2**;
 - in misura pari al 100%: **punti 3**.

- bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**.

- ter nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6**.

- richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**.

Il punteggio si applica esclusivamente qualora il richiedente lavori nell'ambito territoriale del Comune di Poggibonsi.

- nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2**;

- nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4**;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: **punti 5**;
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 6**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui ai punti a-7 (4), a-7 (5) e a-7 (6) non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) Condizioni abitative:

- situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente (ASL), dovute a:

- abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti (ASL), in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2**;

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando;

- abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, accertata dalla competente autorità pubblica (ASL), tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**;

- abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3**.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

- abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento (ossia superiore ad un terzo del valore ISEE) e risulti regolarmente corrisposto.

Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**;

- abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni 2. E' equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto alla licenza per finita locazione purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**.

c) Condizioni di storicità di presenza:

- residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Poggibonsi, da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;

- presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune di Poggibonsi per l'assegnazione degli alloggi ERP, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, il calcolo viene effettuato a partire dalla eventuale presenza in graduatoria definitiva del Bando ERP 2005, così come previsto dall'allegato B della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente e non vengono rilevate d'ufficio.

Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà successivamente d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R.T. 96/1996 e s.m.i.

ART. 7 - FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune forma la graduatoria di assegnazione sulla base di punteggi di cui all'allegato B della L.R.T. 96/1996 e s.m.i.

Il Comune, entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. I richiedenti che si trovano in condizione di parità di punteggio, verranno inseriti in graduatoria provvisoria a pari merito secondo l'ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario Responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune di Poggibonsi per 30 giorni consecutivi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione ERP del Comune di Poggibonsi, allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Scaduto tale termine il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione ERP unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alla graduatoria provvisoria, la Commissione ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti relativi a requisiti o a condizioni dichiarate nella domanda e possedute dal nucleo familiare richiedente alla data di pubblicazione del bando.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Commissione ERP formula la Graduatoria Definitiva ordinando ogni domanda avente pari punteggio secondo il criterio previsto dal comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 96/1996 e s.m.i. ovvero la progressività decrescente del reddito convenzionale. Qualora la parità persista la Commissione effettuerà apposito sorteggio al fine di determinare l'ordine definitivo della graduatoria. La Graduatoria Definitiva così formulata verrà pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune di Poggibonsi per 30 giorni consecutivi e sarà altresì pubblicata e liberamente consultabile su apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Poggibonsi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 11 della L.R.T. 96/1996 e s.m.i. il Comune si riserva la facoltà di destinare un'aliquota pari al massimo del quaranta per cento degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B punti a-2, a-3, a-4, a-4bis e a-4-ter inseriti nella Graduatoria Definitiva.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

La Graduatoria Definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, salvo eventuali riserve previste per legge.

ART. 9 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - NORMA FINALE

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dati è individuato nel Dirigente Settore Socio Culturale del Comune di Poggibonsi, Dott.ssa Patrizia Vanni. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. e al "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP" del Comune di Poggibonsi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/10/2015.

Poggibonsi, 14 ottobre 2016